

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, TOROS, TONUTTI,
BEORCHIA, ROMEI e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Integrazioni alla legge 26 ottobre 1971, n. 916, sul conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 ottobre 1971, n. 916, disciplina la promozione al grado di generale di corpo d'armata degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Tale promozione, senza alcuna valutazione di merito, è conferita — all'atto della cessazione dal servizio permanente per qualsiasi causa — soltanto ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, i quali abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della guardia di finanza; carica che, come è noto, viene attribuita di diritto al generale di divisione più anziano (vedansi per l'Arma l'articolo unico della legge 10 maggio 1976, n. 345, per il Corpo l'articolo 4 della legge 23 marzo 1958, n. 291).

La citata legge n. 916 non ha recepito il criterio posto a base della legge 22 luglio 1971, n. 536, secondo il quale gli ufficiali, che, per una causa non dipendente dalla loro volontà, non possono essere ulteriormente valutati per l'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente quello della cessazione dal servizio. Tale mancato recepimento determina una grave ed ingiustificata disparità di trattamento in pregiudizio dei generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza: può accadere, infatti, che taluno di essi, per un evento del tutto accidentale quale la morte o la permanente inabilità fisica al servizio, non giunga a ricoprire la carica di vice comandante generale o di comandante in seconda, che la legge n. 916 del 1971 assume quale condizione per il conseguimento, all'atto della

cessazione dal servizio, della promozione a generale di corpo d'armata.

Appare, pertanto, doveroso eliminare la rilevante palese disparità di trattamento, prevedendo che ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, i quali vengano a trovarsi nelle citate condizioni e cioè cessino dal servizio permanente per gli accennati eventi non dipendenti dalla loro volontà ed ascrivibili a causa di servizio,

venga conferita la promozione al grado di generale di corpo d'armata.

A ciò intende provvedere l'unito disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Il relativo onere, che potrebbe riguardare qualche unità nell'arco di più anni, è di trascurabile rilevanza e ad esso potrebbe farsi fronte, in presenza dell'ipotizzata evenienza, con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, è aggiunto il seguente comma:

« La promozione al grado di generale di corpo d'armata viene altresì conferita ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, perchè deceduti o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per cause di servizio. Detta promozione, con le modalità indicate al primo comma, viene conferita dal giorno precedente a quello del decesso o del giudizio di permanente inabilità ».